



Inizio attività su internet ai fini IVA

A cura di:

Francesca Scarazzai

Dottore Commercialista





Normativa

- Art. 35 DPR 633 del 1972
- DPR n. 404 del 05.10.2001: regolamento in vigore dal 01.12.2001 in materia di presentazione, trasmissione e ricezione di documenti comprese le denunce di inizio, variazione e cessazione attività, mediante il servizio telematico.
- Art.2 comma 1, DPR 404/2001: modifica l'art.35 in merito alla modulistica per l'inizio, variazione e cessazione attività
- Modulistica disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate :
www.agenziaentrate.it oppure www.finanze.it



Soggetti e Modelli

- Il modello AA 9/7 per le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi)
- Il modello AA 7/7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc...)

Possono essere presentati con le seguenti modalità:

- Presentazione diretta da parte del contribuente, in duplice esemplare, ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Presentazione con raccomandata postale, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del contribuente sottoscrittore;
- Trasmissione telematica effettuata direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, indicati nell'art.3, comma 2 bis e 3 del DPR 322/1998.



Attività di commercio elettronico su internet

I soggetti che svolgono attività di e-commerce dovranno indicare sulla modulistica:

- l'indirizzo del sito web attraverso il quale svolgono l'attività;
- i dati identificativi dell'internet service provider,
- di essere o meno titolari di un proprio sito *web* ovvero di utilizzare il sito di terzi.

Il tutto nell'ultima parte del Quadro B sia nel modello AA 7/7 che nel modello AA 9/7.

Quadro B sia nel modello AA 7/7

Attività di commercio elettronico	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO	OSPITANTE
	INTERNET SERVICE PROVIDER	CESSAZIONE	
		C	





Risoluzione Ministeriale del 16.05.2006 n° 60/E

Il numero di partita IVA deve essere indicato nella Home page dell'eventuale sito web, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, non solo quando il sito internet è utilizzato per l'esercizio dell'attività di e-commerce, diretta o indiretta, bensì anche quando il sito web sia utilizzato esclusivamente a fini pubblicitari e propagandistici .



Sanzioni

L'art.5, comma 6 del D.Lgs 471/1997 prevede una sanzione da Euro 516,00 ad Euro 2.065,00 per:

- l'omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione dell'attività;
- per la presentazione delle stesse con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente, i luoghi di esercizio dell'attività o i luoghi in cui sono conservate le scritture contabili

Per maggiori informazioni: info@ictdott.com